

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2476</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**COLOMBO EMILIO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**ZAGARI**)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(**LA MALFA UGO**)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**GIOLITTI**)

Delegazione al Presidente della Repubblica  
per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari

*Seduta del 7 novembre 1973*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, sono state dettate le norme per agevolare la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte dirette, di tasse e imposte indirette sugli affari e di finanza locale.

Scopo del decreto, come ampiamente illustrato nella relazione al disegno di legge per la sua conversione in legge, presentata al Parlamento, è di favorire la sollecita risoluzione dell'ingente numero di controversie pendenti innanzi le commissioni tributarie, o ancora in istruttoria per gli uffici finanziari, e la definizione di tutti quei rapporti tra fisco e contribuenti suscettibili di contestazione relativamente ai tributi che la riforma tributaria, ormai in via di concreta attuazione, ha soppresso o la cui disciplina ha modificato.

Il provvedimento non può tuttavia conseguire il suo obiettivo se non si fanno cessare

anche gli effetti penali connessi con talune violazioni delle leggi tributarie. Sarebbe vano, infatti, offrire ai contribuenti la possibilità di porre termine alle loro controversie con il fisco, per dare inizio a nuovi rapporti tributari improntati ad uno spirito di maggior fiducia e chiarezza, senza nel contempo rinunciare alla pretesa punitiva per i reati da essi eventualmente commessi in relazione alle situazioni oggetto di contestazione.

Per questa considerazione il Governo ritiene necessario un atto di clemenza nei confronti di tutti quei contribuenti che vorranno approfittare dell'occasione loro offerta di sistemare le loro pendenze.

Viene pertanto sottoposto all'approvazione del Parlamento l'unito disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per tutti i reati previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645,

delle imposte dirette nonché per i reati in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'applicazione del beneficio resta subordinata alla condizione che vengano definite le pendenze e regolarizzate le situazioni di persistente inadempienza ed opera negli stessi limiti temporali entro i quali hanno efficacia le norme del decreto legge concernenti, rispettivamente, le imposte dirette e quelle indirette.

In aderenza ai principi che hanno ispirato il provvedimento succitato è previsto che l'am-

nistia non trovi applicazione per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà delle dichiarazioni dei datori di lavoro relativamente ai redditi di lavoro subordinato corrisposti, per i quali abbiano operato la prescritta ritenuta per ricchezza mobile e per l'imposta complementare.

Trattasi, infatti, di casi di particolare gravità, nei quali il sostituto d'imposta non adempie i suoi obblighi per sottrarsi al versamento all'erario di somme che egli ha già trattenuto sulle retribuzioni pagate.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, nonché in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

L'amnistia si applica ai reati connessi con le pendenze e le situazioni relative ai tributi indicati negli articoli 1, 6 e 8 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso.

L'amnistia non si applica per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione concernente redditi di lavoro subordinato per i quali siano state operate le ritenute prescritte dal primo comma dell'articolo 127 e dell'articolo 143 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.